

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

RIUNIONE DEL 13 FEBBRAIO 1952

(78^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

INDICE

Disegni di legge :

(Discussione e approvazione)

« Autorizzazione, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1951-52 al 1955-56, della spesa di lire 120 milioni per la concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi » (N. 1550-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) :

DI ROCCO, *relatore* Pag. 834

(Discussione e approvazione con modificazioni)

« Modifica dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1951, n. 1208, relativa alla " Costituzione di un fondo speciale per la concessione di anticipazioni agli Istituti di credito agrario di miglioramento autorizzati ad operare nelle regioni e nei territori indicati dall'articolo 3 della legge 23 aprile 1949, n. 165 " » (N. 2062) (Iniziativa del senatore Tartufoli) :

SALOMONE, *relatore* 828
CARELLI 828, 829
CONTI 823
FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* 828

(Discussione e rimessione all'Assemblea)

« Norme integrative ed interpretative delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333 » (N. 2100) (Approvato dalla Camera dei deputati) :

SALOMONE, *relatore* Pag. 829
MANCINELLI 830
SPEZZANO 831

La riunione ha inizio alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Angelini Nicola, Braschi, Carbonari, Carelli, Cerruti, Conti, Di Rocco, Fabbri, Fantuzzi, Farioli, Gertani, Guarienti, Mancinelli, Medici, Menghi, Milillo, Oggiano, Parri, Piemonte, Ristori, Rocco, Saggiaro, Salomone, Spezzano, Tartufoli e Zanzerini.

Interviene il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, onorevole Fanfani.

PIEMONTE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa del senatore Tartufoli: « Modifica dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1951, n. 1208, relativa alla " Costituzione di un fondo speciale per la concessione di anticipazioni agli Istituti di credito agrario di miglioramento autorizzati ad operare nelle regioni e nei territori indicati dall'articolo 3 della legge 23 aprile 1949, n. 165 " » (N. 2062).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Tartufoli: « Modifica dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1951, n. 1208, relativa

alla "Costituzione di un fondo speciale per la concessione di anticipazioni agli Istituti di credito agrario di miglioramento autorizzati ad operare nelle regioni e nei territori indicati dall'articolo 3 della legge 23 aprile 1949, n. 165".

Dichiaro aperta la discussione generale.

Onorevoli colleghi, con la legge 27 ottobre 1951, n. 1208 fu costituito presso il Ministero del tesoro un fondo di rotazione a carattere permanente per la concessione di anticipazioni agli Istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento nelle regioni e territori indicati nell'articolo 3 della legge 23 aprile 1949, n. 165, e nei Comuni della provincia di Rieti, già compresi nell'ex circondario di Cittaducale e al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, per mutui concernenti opere da eseguire nelle regioni e nei territori anzidetti. Senonchè nella legge del 10 agosto 1950, n. 646, istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno, si è stabilito che la legge stessa si applica non solo nelle regioni e territori indicati nell'articolo 3 della legge 23 aprile 1949, n. 165, e nei Comuni della provincia di Rieti, già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ma anche nei Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto. Di qui la proposta, fatta dal senatore Tartufole, del disegno di legge in esame, con il quale le norme della legge 27 ottobre 1951, n. 1208, già in vigore nelle regioni e nei territori indicati nell'articolo 3 della legge 23 aprile 1949, n. 165, e nei Comuni della provincia di Rieti, un tempo compresi nell'ex circondario di Cittaducale, sono estese ai Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto. Una modificazione in tal senso della legge 27 ottobre 1951, n. 1208, è da ritenersi senz'altro necessaria perchè se le opere di bonifica costituiscono la premessa essenziale del progresso agricolo, i miglioramenti fondiari sono l'applicazione immediatamente successiva delle opere di bonifica stesse. Ora, per la realizzazione delle opere di miglioramento fondiario non può certo bastare il solo capitale privato: occorre anche che gli agricoltori possano usufruire delle provvidenze relative al credito agrario. Per questa ragione ritengo che il disegno di legge in esame possa senz'altro essere approvato dalla Commissione.

CARELLI. Debbo dire che non è esatta, o per lo meno non è sufficiente allo scopo, l'espressione « Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto » usata nella legge 10 agosto 1950, n. 646, istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno, ed anche nel disegno di legge in esame. Ebbi occasione di farlo rilevare anche in sede di discussione della legge istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno. Invito, quindi, la Commissione ad esaminare l'opportunità di modificare l'espressione anzidetta, nel senso, cioè, di estendere i benefici previsti dal presente disegno di legge a tutto il comprensorio di prima categoria che va dal fiume Tronto al fiume Etemorto, comprensivo dei tre Consorzi di bonifica dei fiumi Aso, Tenno e Tronto. Con tale modificazione altri Comuni verrebbero a beneficiare dei fondi messi a disposizione della Cassa per il Mezzogiorno.

CONTI. Quanto ha affermato il senatore Carelli è senz'altro giusto e pertanto mi associo alla sua proposta.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Faccio osservare che il problema accennato dal senatore Carelli, quand'anche esiste, (non voglio entrare nel merito), non può essere sollevato in questa sede, bensì nella sede di un eventuale disegno di legge di modifica alla legge istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno. In questa sede su che cosa discutiamo? Ricordo all'onorevole Commissione che, nei mesi scorsi, fu presentato ed approvato un disegno di legge, in virtù del quale veniva costituito presso il Ministero del tesoro un fondo di rotazione a carattere permanente per la concessione di anticipazioni agli Istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento in determinati territori, cioè nei cosiddetti territori meridionali, in cui opera la Cassa per il Mezzogiorno. In quel disegno di legge fu dimenticato di includere la zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto. Oggi il senatore Tartufole, attraverso il disegno di legge in esame, si propone che l'anzidetto fondo di rotazione possa operare anche nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto.

Quindi, mi pare che per ragioni non soltanto di economia, ma anche di tecnica legislativa, oggi convenga approvare il disegno di legge

di iniziativa del senatore Tartufoli, salvo poi ad esaminare una eventuale proposta di disegno di legge, se qualcuno avrà in animo di presentarla, di modifica, nel senso prospettato dal senatore Carelli, della legge sulla Cassa per il Mezzogiorno e in quella sede si potrà allora discutere sull'argomento.

Dobbiamo poi proporre due modificazioni al testo dell'articolo 1: al secondo comma occorre sostituire alle parole: « fondo di dotazione » le altre: « fondo di rotazione », e alle parole: « nonchè ai Comuni » le altre: « nonchè nei Comuni ».

CARELLI. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Ministro, riservandomi di presentare un apposito disegno di legge per la estensione dei benefici previsti dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1208, a tutto il comprensorio di prima categoria che va dal fiume Tronto al fiume Etemorto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1951, n. 1208, è sostituito dal seguente:

« È costituito presso il Ministero del tesoro un fondo di dotazione a carattere permanente, per la concessione di anticipazioni agli Istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento nelle regioni e nei territori indicati nell'articolo 3 della legge 23 aprile 1949, n. 165, nei Comuni della provincia di Rieti, già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, nonchè ai Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, e al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, per mutui concernenti opere da eseguire nelle regioni e nei territori anzidetti ».

A questo articolo il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha proposto di sostituire, nel secondo comma, alle parole: « fondo di dotazione » le altre: « fondo di rotazione », e alle parole: « nonchè ai Comuni » le altre: « nonchè nei Comuni ». Do lettura dell'intero articolo 1 nel testo risultante dalle modificazioni proposte dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1951, n. 1208, è sostituito dal seguente:

« È costituito presso il Ministero del tesoro un fondo di rotazione a carattere permanente, per la concessione di anticipazioni agli Istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento nelle regioni e nei territori indicati nell'articolo 3 della legge 23 aprile 1949, n. 165, nei Comuni della provincia di Rieti, già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, nonchè nei Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, e al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, per mutui concernenti opere da eseguire nelle regioni e nei territori anzidetti ».

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 1 nel testo ora letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e rimessione all'Assemblea del disegno di legge: « Norme integrative ed interpretative delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333 » (N. 2100) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme integrative ed interpretative delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Le leggi, a cui si riferiscono le disposizioni del disegno di legge in discussione sono le seguenti: 12 maggio 1950, n. 230, legge Sila; 21 ottobre 1950, n. 841, legge stralcio; 18 maggio 1951, n. 333, legge su mia proposta, contenente norme integrative e interpretative della legge 21 ottobre 1950, n. 841. Il presente disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, è quanto mai semplice. L'articolo 1 si riferisce alla proroga, dal 31 dicembre 1951 al 30 giugno 1952, del termine indicato nell'articolo 1 della legge 18 maggio 1951, n. 333, per la pubblicazione dei piani particolareggiati di espropriazione in cinque Comuni della provincia di Rovigo, e precisamente nei Comuni di Contarina, Donada, Loreo, Porto Tolle, Rosolina, e nel comune di Cavazere in provincia di Venezia, località tutte, nelle quali, come i colleghi ricorderanno, si sono avuti danni enormi a causa delle inondazioni e mareggiate dell'autunno 1951. Naturalmente con la proroga del termine sopra indicato per la pubblicazione dei piani particolareggiati di espropriazione viene anche prorogato il termine per proporre i ricorsi alla Commissione censuaria centrale contro gli stessi piani particolareggiati di espropriazione, ai fini della determinazione definitiva del reddito dominicale imponibile, e limitatamente alle questioni riflettenti la non corrispondenza della qualità di coltura e della classe di produttività dei fondi, rispetto ai dati risultanti dal catasto, in relazione a notevoli immutazioni fondiarie che siano state determinate dalle inondazioni e mareggiate dell'autunno 1951.

Anche l'articolo 2 dispone una proroga di termini, vale a dire gli enti di riforma possono pubblicare piani particolareggiati di espropriazione oltre il termine indicato nell'articolo 1 della legge 18 maggio 1951, n. 333, e nell'articolo 1 del presente disegno di legge, fino al 30 settembre 1952 nei seguenti tre casi: primo, quando, in conseguenza dell'applicazione dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, che riguarda le aziende modello, siano stati esonerati dall'espropriazione terreni compresi in piani di espropriazione pubblicati nei termini, e sia così divenuta necessaria, per integrare la quota di scorporo in osservanza della legge stessa, la pubblicazione di nuovi piani che comprendano altri terreni in luogo

di quelli esonerati; secondo, quando, dalla decisione dei ricorsi, contemplati nell'articolo 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e nell'articolo 1 del presente disegno di legge relativamente a modificazioni della qualità o classe catastale dei terreni, derivi la necessità di estendere l'espropriazione anche a terreni e a ditte non compresi nei piani di espropriazione pubblicati nei termini; terzo, quando nei piani di espropriazione pubblicati nei termini risultino errori materiali od omissioni, per cui si renda necessario sostituire terreni compresi negli stessi piani con altri di reddito complessivo non superiore, o includere nei piani stessi altri terreni, cioè quando si tratti di pubblicare piani integrativi o sostitutivi, ma sempre riferentisi a ditte per le quali siano stati già pubblicati i piani di espropriazione.

L'articolo 3 del presente disegno di legge si riferisce alle permutate autorizzate dall'articolo 4 della legge stralcio 21 ottobre 1950, n. 841. Con il suddetto articolo 3 si dà l'autorizzazione ad eseguire permutate anche con terreni compresi in Comuni confinanti con il territorio, nel quale l'ente permutante opera in virtù della legge 12 maggio 1950, n. 230, o della legge 21 ottobre 1950, n. 841, purché i terreni oggetto della permuta, siti fuori dei comprensori, appartengano al proprietario espropriando sin dal 1° dicembre 1951.

Infine l'articolo 4 riguarda il rimborso, allo espropriato, delle imposte, delle sovrimposte e dei contributi obbligatori, che per legge sono a carico dell'ente espropriante, dalla data in cui il decreto di espropriazione è stato pubblicato.

Come la Commissione può constatare, si tratta di norme molto semplici, e che non hanno suscitato discussioni nella competente Commissione dell'altro ramo del Parlamento, nella quale, anzi, vi è stato un accordo per alcuni emendamenti proposti al testo originario del disegno di legge presentato dal Governo. Confido, pertanto, che il presente disegno di legge possa raccogliere i voti favorevoli dei componenti della Commissione.

MANCINELLI. Per quanto riguarda l'articolo 1, vorrei far osservare quanto segue: è evidente che la situazione creatasi nel Polesine, a causa delle inondazioni e mareggiate dell'autunno 1951, ed in particolare nei Comuni

previsti nello stesso articolo 1, sia tale da imporre una certa proroga del termine già stabilito nell'articolo 1 della legge 18 maggio 1951 n. 333, relativo alla pubblicazione dei piani particolareggiati di espropriazione. Tuttavia non vedo la necessità che tale proroga debba essere estesa per un periodo di sei mesi, così come dispone l'articolo 1 del disegno di legge in esame; anzi credo che essa debba essere molto più breve, anche perchè una proroga di sei mesi contrasta con le assicurazioni che sono state date dal Governo e in particolare da chi rappresenta il Governo nelle zone alluvionate, cioè dall'onorevole Brusasca, sul ritmo accelerato dei lavori di prosciugamento e delle opere di ripristino nelle zone alluvionate stesse.

Pertanto, se si vuole dar credito alle assicurazioni dell'onorevole Brusasca, nel senso, cioè, che tali assicurazioni abbiano a costituire un impegno per il Governo, non c'è ragione che il termine indicato nell'articolo 1 della legge 18 maggio 1951, n. 333, debba essere prorogato per sei mesi, anche perchè tutti noi siamo d'accordo sulla necessità che le leggi a cui si riferisce il presente disegno di legge siano rapidamente operanti, specialmente nel Polesine dove, per condizioni preesistenti e sopravvenute, le leggi anzidette sono attese con ansia da intere masse di braccianti e di contadini. Non vorremmo in altre parole che, dal disastro che ha colpito la regione del Polesine, si traesse argomento per procrastinare l'applicazione delle leggi delle quali il provvedimento in discussione detta norme interpretative e integrative, deludendo, così, ancora una volta l'aspettativa legittima, ansiosa ed angosciata dei braccianti e dei contadini della regione in questione.

Propongo, pertanto, che il termine indicato nell'articolo della legge 18 maggio 1951, n. 333, sia prorogato anzichè al 30 giugno, al 31 marzo 1952.

SPEZZANO. Onorevoli colleghi, debbo far presente, innanzitutto, che la portata di questo disegno di legge è davvero rilevante. Il problema in esame esula dai limiti ristretti di questo disegno di legge. Invero si pone oggi all'attenzione della Commissione (e dico subito che porteremo la questione in Assemblea) questa indagine: il Ministero dell'agricoltura, presentando questo disegno di legge, ha dato

un'interpretazione alle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841. Mi spiego: dette leggi stabiliscono i termini entro i quali debbono essere pubblicati i piani di esproprio. Si discute: questo termine è di decadenza, quindi perentorio, o è semplicemente ordinatorio? Noi riteniamo che si tratti di termine ordinatorio. La nostra tesi deriva dalla lettera e soprattutto dallo spirito della legge. L'attuale Ministro dell'agricoltura, allora soltanto deputato quando si discutevano queste leggi, ricorderà senza dubbio che fummo noi della opposizione, e precisamente chi ha l'onore di parlare in questo momento, a lamentare energicamente che i termini erano lunghi, perchè ritenevamo, come tuttora riteniamo, che i termini stabiliti per la pubblicazione dei piani di esproprio dovessero essere a favore dei contadini e non contro i contadini. Nella nostra legislazione non sono rari: anzitutto i termini ordinatori. I termini, a meno che non sia esplicitamente detto il contrario, sono ordinatori. Ricordo, per esempio, che il magistrato dispone di un determinato termine per depositare la sentenza. Ebbene se il magistrato non adempie all'obbligo della pubblicazione e presentazione della sentenza nel termine stabilito dal Codice, quali effetti ne derivano? Dovrebbe derivarne, secondo l'onorevole Ministro, che le parti, le quali sono estranee alla volontà del magistrato, e che non possono in alcun modo intervenire presso di lui, per il fatto che il magistrato non abbia depositato la sentenza nel termine prescritto dal Codice, decadano dai loro diritti. Ma questo, onorevoli colleghi, è semplicemente aberrante. Siamo di fronte, dunque, a termini tipicamente ordinatori, e, come tali, non occorre che essi sieno in alcun modo prorogati.

Stando così le cose, è evidente che un problema di questa importanza, sul quale ho già richiamato l'attenzione dell'onorevole Ministro con una interpellanza che dovrebbe discutersi oggi, vada seriamente esaminato. E dico subito che una interpretazione come quella governativa, la quale verrebbe a paralizzare la legge Sila e la legge stralcio, noi non possiamo accettarla.

Ma la cosa più grave, onorevoli colleghi è questa. Se i vari enti preposti all'applicazione delle leggi Sila e stralcio, cioè gli enti che

rappresentano gli organi esecutivi della riforma fondiaria, non avessero pubblicato neppure un piano di esproprio nel termine dei sei mesi, nulla il Parlamento potrebbe fare per sanare un simile abuso. Potremmo dire dunque di avere approvato una legge e di averla distrutta nello stesso tempo. Mi sembra, così, che, di fronte allo spirito che ha improntato le due leggi in questione, la legge stralcio e quella della Sila, i termini per la pubblicazione dei piani di esproprio siano termini ordinatori e, come tali, non abbiano bisogno di alcuna proroga.

Debbo fare anche un'altra osservazione. Io ho presentato, insieme ai colleghi Milillo e Grieco un disegno di legge relativo alla proroga del termine per la pubblicazione dei piani di esproprio di cui all'articolo 1 della legge 18 maggio 1951, n. 333. È un disegno di legge che, pur partendo dalla premessa che i termini fissati nella legge Sila, in quella stralcio e in quella 18 maggio 1951, n. 333, non siano perentori, proroga di tre mesi il termine di cui alla prima parte dell'articolo 1 della legge 18 maggio 1951, n. 333, solo per evitare possibili dubbi. Mi sembra quindi che sia doveroso, onorevoli colleghi, discutere il disegno di legge in esame insieme con l'altro di iniziativa dei senatori Milillo, Grieco e mia, che riguarda tutti i comprensori per l'espropriazione, la bonifica, la trasformazione e l'assegnazione della terra ai contadini. Perché pur ricordando perfettamente la dichiarazione che l'onorevole Ministro fece alla vigilia di Natale, secondo la quale tutti i piani di esproprio sarebbero stati presentati dai vari enti, non la accettiamo.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Dove l'ha letta questa dichiarazione, senatore Spezzano ?

SPEZZANO. Onorevole Ministro, sul momento non saprei dirglielo. L'ho letta su un giornale, quando lei fece una conferenza stampa sugli espropri dell'Ente Sila. Comunque, se lei mi smentisce, significa che lei è d'accordo con me sul fatto che non tutti gli enti hanno eseguito completamente la riforma...

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Gli enti hanno pubblicato i piani di esproprio.

SPEZZANO. Onorevole Ministro, perché lei sente il bisogno di prorogare i termini di cui

al disegno di legge in discussione, invece di esaminare il disegno di legge più completo, di carattere generale, da me presentato insieme ai senatori Milillo e Grieco ? Questi sono alcuni motivi per i quali credo che il presente disegno di legge non debba essere discusso in Commissione.

Vi è però un altro problema, che è fortemente innovatore delle due leggi Sila e stralcio, a danno esclusivamente dei contadini. Noi non dimentichiamo, non possiamo dimenticare, quello che da cinque o sei mesi a questa parte avviene nei riguardi di queste due povere leggi: tutto un lavoro di sabotaggio, tutto un lavoro di svuotamento, tutto un lavoro di rimpicciolimento: ricorsi al Consiglio di Stato, ecc. L'articolo 3 del provvedimento in discussione è l'adesione da parte del Governo a questa opera di svuotamento delle leggi Sila e stralcio perché la norma secondo la quale gli enti possono permutare, dietro autorizzazione del Ministero, alcune terre espropriate con altre non espropriate, moltiplica le possibilità di permuta estendendole anche a terreni siti fuori dei comprensori.

Per questi motivi non possiamo accettare il presente disegno di legge. Per di più a me pare che non sia chiaro il testo dell'articolo 4, che recita: «l'Ente espropriante nei terreni determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, è tenuto a rimborsare all'espropriato, entro sessanta giorni dalla relativa richiesta, dalla quale risulti documentato anche l'avvenuto pagamento, le quote di imposte, di sovrimeposte e di contributi obbligatori, che per legge, a decorrere dalla data in cui è stato pubblicato il decreto di espropriazione, gravano sulla parte del terreno espropriato e sono a carico dell'espropriando». Onorevole Fanfani, mi consenta di darle atto in questo momento che evidentemente lei sulla portata di questo articolo non ha riflettuto troppo. Difatti, se si approvasse il testo di quest'articolo così come esso è redatto, stabiliremmo che le imposte, sovrimeposte e contributi obbligatori passano a carico dell'ente espropriante dal giorno in cui i piani di esproprio sono stati approvati. Ripeteremmo, cioè, un principio generale che diventerebbe un furto nei riguardi dello Stato, dato quel che avviene negli enti di riforma. Crede davvero,

onorevole Ministro, che l'Ente Sila sia in possesso dei 73.000 ettari che sono stati espropriati?

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Perchè prima di invitarmi a meditare sull'articolo 4 non compie lei la cortesia di leggerlo attentamente?

SPEZZANO. L'ho letto, onorevole Ministro, l'articolo dice: « . . . a decorrere dalla data in cui è stato pubblicato il decreto di espropriazione . . . ».

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non i piani di esproprio.

SPEZZANO. Sta bene, il decreto di espropriazione. Gli ultimi decreti di espropriazione dell'Ente Sila sono stati pubblicati un mese e mezzo fa. Ma, onorevole Ministro, risulta a lei che l'Ente Sila sia in possesso dei 73.000 ettari espropriati?

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Dal momento della pubblicazione dei decreti di espropriazione, l'Ente Sila può venire in possesso dei relativi terreni.

SPEZZANO. La ringrazio di questo suggerimento che mi dà. Io le dico di più: il possesso dei terreni espropriati passa di diritto all'ente espropriante dal momento in cui il decreto di esproprio è stato pubblicato; di fatto, però, vi sono in Calabria, nella zona silano-crotonese, 36.000 ettari di terra ancora in possesso dei proprietari. Le dico di più: il 28 dicembre ho scritto io una lettera all'Ente Sila per sollecitarlo ad immettersi in possesso dei terreni espropriati, ma ciò non ancora è avvenuto. Quindi, approvando l'articolo 4, veniamo a stabilire che il barone Longo (come vede faccio dei nomi), il quale, pur avendo avuto espropriati i terreni in San Lorenzo del Vallo, continua a stare in possesso di questi terreni (nonostante che i decreti di esproprio siano stati pubblicati fin dal novembre 1951), avendo fatto tagliare dal novembre dello scorso anno fino al 25 gennaio di quest'anno 7.000 piante di quercia, può avere rimborsate tutte le quote di imposte e sovrimposte e di contributi obbligatori, relative ai terreni espropriati e pagate dal novembre 1951, mentre l'Ente Sila non è ancora in possesso di questi terreni espropriati. Ora, non so se lei, onorevole Ministro, apprenda oggi per la prima volta questo dolo-

roso stato di cose, cioè che l'Ente Sila figuri proprietario, sulla carta, di 73.000 ettari . . .

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Lo sapevo già.

SPEZZANO. mentre vi sono oltre 33.000 ettari di terra ancora in possesso dei proprietari perchè non è avvenuta ancora l'immissione di possesso di queste terre da parte dell'ente espropriante. Approfittando di questa occasione, vorrei chiedere, onorevole Ministro, che lei intervenisse presso l'Ente Sila per dare disposizioni precise che nel più breve termine (e sia un termine di una settimana da oggi) l'Ente Sila stesso sia immesso in possesso dei terreni espropriati. Diversamente, i proprietari continueranno ancora a percepire rendite, continueranno a tagliare boschi. E il fatto è veramente grave (questo lo dico per farmi sentire anche dal collega Conti che tante delusioni ha avuto, e penso tante altre dovrà avere proprio per questa tardata immissione in possesso dei terreni espropriati da parte degli enti di riforma); continuerà, così, il massacro dei boschi della zona silano-crotonese. A questo proposito ricorderò che il signor Falcone Antonio, il signor Lupinacci Luigi, la signora Ferrau Adelaide hanno incassato 260 milioni per vendita di boschi; il fatto è stato di tale gravità che il Ministero è stato costretto ad intervenire e sono state così sostituite tutte le autorità forestali del luogo.

Mi auguro che quello che oggi ho detto possa spingere il Ministro a dare precise disposizioni affinché la immissione in possesso dei terreni espropriati da parte degli enti di riforma avvenga subito. Comunque, poichè riteniamo che dell'esame del problema attinente al disegno di legge in discussione non possa essere assolutamente privata l'Assemblea, chiediamo che il disegno di legge stesso sia rimesso all'Assemblea e nello stesso tempo facciamo fin da adesso richiesta che il presente provvedimento sia discusso insieme con il disegno di legge a firma dei senatori Grieco, Milillo e mia, con il quale si chiede la proroga del termine per la pubblicazione dei piani di esproprio per tutti i comprensori, qualora il Governo ritenga che il termine suddetto sia di decadenza.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 26 del Regolamento, i senatori

Spezzano, Cerruti, Ristori, Fantuzzi, Mancinelli, Grieco, Zannerini, Bosi e Fabbri hanno richiesto che il disegno di legge « Norme integrative e interpretative delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333 », sia discusso e votato dal Senato. Pertanto il presente disegno di legge è rimesso all'esame dell'Assemblea.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Autorizzazione, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1951-52 al 1955-56, della spesa di lire 120 milioni per la concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi » (N. 1550-B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione, per ciascuno degli esercizi finanziari da 1951-52 al 1955-56, della spesa di lire 120 milioni per la concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Di Rocco.

DI ROCCO, *relatore*. Il testo di questo disegno di legge, già approvato dalla nostra Commissione nella riunione del 22 maggio 1951, è stato anche approvato dalla IX Commissione della Camera dei deputati nella riunione del 18 gennaio 1952 con una sola modifica, quella cioè, relativa all'aggiunta di un articolo 6 in

cui si stabilisce che all'onere previsto dall'articolo 1 del disegno di legge stesso, per l'esercizio finanziario 1951-52, si provvederà con una corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo e che il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'aggiunta approvata dalla Camera dei deputati di questo articolo 6 è dettata dalla necessità di ottemperare alla norma prevista dall'articolo 81 della Costituzione e pertanto propongo l'approvazione dell'articolo 6 anzidetto.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 6 aggiuntivo, approvato dalla Camera dei deputati, di cui do lettura:

Art. 6.

All'onere previsto dall'articolo 1 della presente legge, per l'esercizio finanziario 1951-52, si provvederà con una corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).

La riunione termina alle ore 12,35.